

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

S.G.L. - SERVIZIO GLACIOLOGICO LOMBARDO

1. COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "S.G.L. - Servizio Glaciologico Lombardo", con sede in VIMERCATE. Essa è retta dal presente statuto ed è soggetta alla disciplina di cui alla Legge 11 Agosto 1991, N. 266 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché alla Legge Regionale - Regione Lombardia - 24 Luglio 1993, N. 22 e successive modifiche e/o integrazioni.

2. CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente statuto. L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.

3. SCOPI E FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha finalità di carattere civile e culturale, avendo per scopo lo studio e la tutela delle masse glaciali, dell'ambiente glaciale e periglaciale in genere, e lo studio delle problematiche connesse. In particolare si occupa del monitoraggio dei ghiacciai e dei fenomeni derivanti, anche dal punto di vista della sicurezza dei siti antropici. Inoltre contribuisce alla conoscenza e all'approfondimento della materia specifica e alla divulgazione dei dati raccolti. Conseguentemente l'Associazione svolge direttamente, partecipa o promuove tutte quelle iniziative ritenute più idonee allo scopo, come, in via esemplificativa e non esaustiva: promozione di cicli di incontri dedicati allo studio e alla divulgazione di tematiche inerenti l'oggetto sociale, organizzazione di itinerari guidati, organizzazione di mostre, pubblicazione di testi scientifico-divulgativi, costituzione di un osservatorio permanente sulle modifiche rilevate nei ghiacciai, attività di animazione turistica dirette a sensibilizzare i partecipanti al rispetto dell'ambiente.

4. I SOCI

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani e stranieri. Possono inoltre essere soci, in persona del loro legale rappresentante o di delegato munito di appositi poteri, tutte le associazioni, i circoli e gli Enti Pubblici o Privati, non aventi scopo di lucro, aventi attività e scopi non in contrasto con quelli del S.G.L. - Servizio Glaciologico Lombardo.

Tutti i soci hanno parità di diritti e di doveri.

5. CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati.

Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione del registro degli aderenti all'organizzazione.

I soci cessano di appartenere all'organizzazione:

- per dimissioni volontarie;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per violazione degli obblighi statutari;
- per perdita sopravvenuta dei requisiti di ammissione.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. Contro le delibere relative all'esclusione del socio è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea dei soci, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

6. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto dello statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi.

La quota associativa a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberata dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di

decesso o di perdita della qualità di Socio; deve essere versata entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

I Soci possono essere chiamati a dare un ulteriore contributo volontario alle spese annuali dell'organizzazione.

I Soci hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I Soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

Le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

Ai Soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività dei Soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

7. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Segretario

ASSEMBLEA

8. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci ordinari. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per approvare il bilancio preventivo dell'anno in corso. L'Assemblea può inoltre essere convocata, a cura del Presidente, tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria, con le seguenti modalità:

- a)- per decisione del Consiglio Direttivo, o su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno due membri del Consiglio Direttivo.
- b)- su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un decimo dei soci.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 30 giorni, mediante avviso scritto; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 10 giorni.

9. COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di tanti soci che dispongano di almeno due quinti dei voti. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti dei soci. E' ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a quattro per ogni socio. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea tra i presenti. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti, l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti per le proposte di modifica. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

10. FORMA DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su decisione del Presidente e per le delibere attinenti persone fisiche o per argomenti di particolare importanza, la votazione deve essere effettuata a scrutinio segreto; in tal caso il Presidente dell'Assemblea sceglie due scrutatori tra i presenti.

11. POTERI DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea spettano i seguenti poteri:

In sede ordinaria

- a) - discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) - eleggere il Presidente, il Segretario, indicare il numero ed eleggere i membri del Consiglio Direttivo; indicare il numero ed eleggere i membri dell'eventuale Collegio dei Garanti;
- c) - fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare della quota associativa;
- d) - deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sulla attività da essa svolta e da svolgere nei diversi settori di sua competenza;
- e) - deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- f) - deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo;
- g) - deliberare sulla adesione e/o partecipazione dell'Associazione ad Enti e Istituzioni pubbliche e private che interessino l'attività dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo indicando il Socio tenuto a rappresentare l'Associazione stessa in tale ambito.

In sede straordinaria

- h) - deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- i) - deliberare sulle proposte di modifica dello statuto, inclusa l'eventuale istituzione di un Collegio dei Garanti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

12. COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) - deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) - predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- c) - procedere a tutti gli atti inerenti l'amministrazione dell'Associazione;
- d) - procedere, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei soci, per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- e) - deliberare sulle domande di adesione degli aspiranti nuovi soci;
- f) - determinare la quota associativa annuale da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- g) - predisporre gli eventuali regolamenti esecutivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) - deliberare in merito all'esclusione dei soci ed alla decadenza dei Consiglieri;
- i) - ratificare i provvedimenti di competenza del Consiglio assunti dal Presidente in via di urgenza;
- j) - assumere il personale necessario per la gestione dell'Associazione non assicurata dai soci, nei limiti prescritti dalla normativa vigente in tema di organizzazioni di Volontariato;
- k) - proporre all'Assemblea gli Enti, le Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione, affinché sia valutata l'opportunità di aderirvi;
- l) - deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci o da non-soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

13. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri che varia da cinque a undici; essi sono scelti fra i soci ed eletti dall'Assemblea nella sua forma ordinaria. L'Assemblea, tra i Consiglieri nominati, designa il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede alle nomine delle cariche sociali.

14. RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno tre componenti dello stesso. Alle riunioni partecipa il Segretario dell'Associazione. In assenza del medesimo, le sue funzioni verranno svolte da un membro del Consiglio, designato dal Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con almeno cinque giorni di preavviso e sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Esse sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio vengono fatte constatare da processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

PRESIDENTE

15. COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti.

16. ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria e dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.

SEGRETARIO

17. IL SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Segretario dell'Associazione è nominato dall'Assemblea per un triennio: Egli è scelto tra i soci. Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione: cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente. Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle riunioni dell'Assemblea. Il Segretario avrà cura, in particolare, di mantenere i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione. Per l'attività svolta in nome dell'Associazione, nei limiti sopraindicati, al Segretario è conferita la rappresentanza legale verso terzi.

COLLEGIO DEI GARANTI (EVENTUALE)

18. Può essere costituito il Collegio dei Garanti con funzioni di garanzia della vita e della partecipazione associativa. Tale collegio ha il compito di dirimere le eventuali controversie tra i soci e/o tra gli organi dell'Associazione.

18 bis. COMPETENZE

Ove ritenuto opportuno o necessario, l'Assemblea potrà istituire un Collegio dei Garanti composto da tre membri, scelti tra i soci con almeno cinque anni di anzianità. I membri del Collegio dei Garanti sceglieranno al loro interno un presidente e resteranno in carica per tre anni. Il Collegio dei Garanti svolgerà, in luogo del Consiglio Direttivo, i compiti a questo organo fino ad allora attribuiti in forza dell'Art. 12 Lett. e) e i).

FINANZE E PATRIMONIO

19. ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a- dalla quota associativa da versarsi all'atto dell'ammissione, nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;
- b- da versamenti volontari degli associati
- c- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- d- da convenzioni con enti pubblici
- e- da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi;
- f- da entrate derivanti da attività commerciali o produttive marginali ed occasionali.

20. AVANZI DI GESTIONE

Avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che a favore di altre organizzazioni di volontariato.

21. DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione dei nuovi soci. Il socio dimissionario, o che comunque cessa di far parte dell'Associazione, è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

22. DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE

Il socio che cessi, per qualsiasi motivo, di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

23. PRESTAZIONI E RIMBORSI SPESA

Le prestazioni dei soci aventi cariche associative, dei Membri del Consiglio Direttivo nonché quelle di qualsiasi aderente che agisca per nome o per conto dell'Associazione, non saranno remunerate fatto salvo per i rimborsi di spese documentate effettuate per le attività associative nei limiti preventivamente deliberati.

NORME FINALI E GENERALI

24. ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. I soci hanno diritto di visionare in ogni momento i libri contabili e sociali con motivata richiesta. Il Segretario provvederà a metterli a disposizione non appena possibile.

I bilanci rimangono a disposizione dei soci per i 15 giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione.

25. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad associazione o ente che abbia medesime o simili finalità, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4, della Legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

26. REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

27. RINVIO

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle norme del Codice Civile, alla L. 266/91, sue successive modificazioni e/o integrazioni, a qualsiasi altra normativa in tema di volontariato, nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.